

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1388 del 21/03/2019
Oggetto	FE02A0035 - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso domestico dal Po di Primaro in località Marrara (FE) - Richiedente Resca Antonella
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1433 del 21/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI
PROCEDIMENTO FE02A0035
COMUNE DI FERRARA (FE)
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD
USO DOMESTICO DAL PO DI PRIMARO IN LOCALITA' MARRARA
RICHIEDENTE: RESCA ANTONELLA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 138 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico in materia di acque e impianti elettrici";
- il R.D. 523/1904 "Testo unico delle opere idrauliche";
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la Legge Regionale n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle

linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1792/2016 avente ad oggetto Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo;
- la DGR 787/2014 sulla durata delle concessioni di derivazione di acque pubbliche;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- con determina del Servizio Tecnico bacino Po di Volano n. 16184 del 5/11/2004 a firma del Dirigente Andrea Peretti è stata rilasciata alla Sig.ra Resca Antonella in qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola omonima (P.IVA 01594820381) la concessione di derivazione ad uso agricolo – irriguo dal Po di Primaro in località Marrara nel Comune di Ferrara codice FE02A0035, con scadenza 31/12/2005;
- la concessione in parola prevedeva un prelievo con portata di 8,33 l/s e 700 mc di volume massimo annuo;
- entro il termine di cui sopra la titolare della concessione ha presentato regolare domanda di rinnovo al Servizio Tecnico Bacino Po di Volano (protocollo della Regione Emilia Romagna n. AMB/GFE/05/98074 del 17/11/2005);
- a seguito del trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico ad ARPAE, in attuazione della LR 13/2015, la Sig.ra Resca Antonella, in qualità di persona fisica, ha presentato domanda di cambio di titolarità a suo nome della concessione FE02A0035 motivata dalla cessazione dell'impresa individuale omonima;
- con nota prot. n. PGFE/2017/9831 del 29/08/2017 questo Servizio di Arpae ha richiesto alla Sig.ra Resca Antonella di fornire integrazioni in merito all'istanza in oggetto;
- le integrazioni richieste sono pervenute in data 10/11/2018 ed acquisite da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/12739 del 13/11/2018;
- dalle integrazioni fornite risulta che la portata massima di derivazione richiesta è pari a 2,0 l/s per un volume annuo massimo di 70 mc, quantitativi in diminuzione rispetto a quelli precedentemente autorizzati;

DATO ATTO:

- che il richiedente ha presentato la dimostrazione del pagamento degli importi dovuti per le spese istruttorie;
- che la domanda in esame non è soggetta a pubblicazione configurandosi come variante non sostanziale con cambio di titolarità su precedente domanda di rinnovo della concessione;
- che nell'ambito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico bacino Po di Volano in merito alle precedenti domande di concessione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Autorità di Bacino del Po e della Provincia di Ferrara sulla derivazione in esame;
- che in riferimento ai possibili effetti della derivazione in esame sul sito ZPS “Po di Primaro e bacini di Traghetto” (Codice: IT4060017) il Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna ha espletato la procedura di pre-Valutazione di Incidenza concludendo che “gli interventi previsti non determinano incidenza negativa significativa sulla Zona di Protezione Speciale interessata” (nota acquisita dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano al prot. n. 284890 del 23/11/2011);

RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che l'opera di presa in oggetto è ubicata in destra idraulica del Po di Primaro su terreni distinti catastalmente al Foglio 370 mappale 175 del Catasto terreni del Comune di Ferrara, ed individuata dalle coordinate UTM* (RER) X=714577 Y=955102;
- che i terreni su cui insiste l'opera di presa in esame sono di proprietà della richiedente Sig.ra Resca Antonella in comproprietà con Perdomi Antonio, Perdomi Cesare e Passerini Argentina, che hanno fornito il loro assenso all'esercizio della derivazione in esame;
- che il manufatto di presa consiste in tubazione del diametro di 60 mm e della lunghezza di circa 14 m che convoglia le acque sino alla pompa elettrica di potenza 1,1 kW;
- che la nuova domanda prevede un prelievo con una portata massima di 2,0 l/s per un volume annuo di 70 mc, in diminuzione rispetto ai quantitativi precedentemente concessi all'azienda agricola Resca Antonella;
- che i terreni da irrigare hanno attualmente una consistenza di 0,26 Ha adibiti ad orto (0,14 Ha) e vigneto/frutteto (0,12 Ha), i cui prodotti sono impiegati per uso privato non destinati a commercializzazione;
- che l'irrigazione viene effettuata nei mesi da aprile a settembre, limitatamente ai periodi poco piovosi, con sistema di irrigazione a goccia;

VERIFICATO ai sensi della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po:

- che il corpo idrico interessato dai prelievi è il Po di Primaro (codice 051000000000 1 ER) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, che lo classifica come corpo idrico artificiale;
- che pertanto, sulla base della nota integrativa del 24/10/2018 alla Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, la derivazione in

esame è esclusa dalla valutazione *ex ante* ai sensi della Direttiva medesima non essendo ancora stati definiti dal Piano di Gestione gli obiettivi specifici e le modalità di valutazione delle pressioni da prelievo per tali corpi idrici;

VERIFICATO inoltre che:

- i fabbisogni richiesti ad uso irriguo sono conformi ai criteri definiti nella DGR 1415/2016 che definisce i fabbisogni irrigui in funzione del tipo di coltura praticata;

ACCERTATO che:

- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

RILEVATO, inoltre che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nelle tipologie previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 609/2002 in quanto derivazione di acqua superficiale ad uso domestico con prelievo fino ad un massimo di 2 l/s, il cui importo base è definito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- ai sensi dell'art. 20, comma 8 della LR 7/2004 il canone dovuto è relativo al solo prelievo della risorsa idrica, dato che le opere di derivazione in esame non interessano corpi arginali o pertinenze idrauliche del corpo idrico oggetto di prelievo;
- agli atti di questo Servizio risultano versati i canoni di concessione dovuti sino all'anno 2018; risulta inoltre versato l'importo di 250 € a titolo di deposito cauzionale;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 19/03/2019 (assunta agli atti con prot. n. 44596 del 20/03/2019);

RITENUTO, sulla base della documentazione presentata e dell'istruttoria esperita, che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2028, con l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel presente atto e nel disciplinare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione del presente atto;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Sig.ra Resca Antonella (C.F. RSCNNL53D65E320B) residente a Ferrara in Via del Vescovo n. 115, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Po di Primaro in località Marrara ad uso domestico (irrigazione orto e alberi da frutta), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile nella portata massima di 0,02 moduli (2 l/s) per un volume annuo massimo prelevabile di 70 mc;

- c) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata mediante l'opera di presa dal Po di Primaro ubicata su terreni distinti al Foglio n. 370 mappale n. 175 del Catasto terreni del Comune di Ferrara, individuata dalle coordinate UTM* (RER) X=714577 Y=955102;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006, che il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) nonché di garantirne il regolare stato di funzionamento e manutenzione nel tempo;
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno (mc) e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016 e dell'art. 95 del Dlgs 152/2006;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza al Servizio scrivente ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 e che entro tale data dovrà essere presentata eventuale istanza di rinnovo secondo quanto disposto dall'art. 27 del RR 41/2001;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- j) di stabilire sulla base della normativa citata in premessa il valore del canone annuo relativo all'intera annualità 2019 in € 8,29, valore inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo, e che pertanto ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015 il canone di concessione deve essere corrisposto in un'unica soluzione per l'intera durata della concessione;
- k) di stabilire quindi in 82,90 € il canone complessivo dovuto per il periodo 2019-2028, somma che è stata versata in data 13/03/2019 su cc postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411", come risulta dalla ricevuta acquisita agli atti d'ufficio;
- l) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;
- m) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- n) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- o) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità

giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso domestico dal Po di Primaro in località Marrara nel comune di Ferrara (FE) richiesta dalla Sig.ra Resca Antonella (C.F. RSCNNL53D65E320B) - Procedimento cod. FE02A0035.

ART. 1 – QUANTITÀ DELL'ACQUA DA DERIVARE, MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE D'USO DELLA STESSA

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata massima di 0,02 moduli (2 l/s) per un volume annuo massimo di 70 metri cubi.

Il prelievo potrà essere esercitato nel periodo 1 aprile – 30 settembre nei limiti dei quantitativi sopra indicati.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

La risorsa derivata viene utilizzata a scopo domestico per l'irrigazione dell'orto e degli alberi da frutto nei terreni di proprietà del richiedente siti in località Marrara nel Comune di Ferrara.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E LORO UBICAZIONE

Il prelievo di acqua avviene mediante opera di presa fissa situata in sponda destra del Po di Primaro in località Marrara nel Comune di Ferrara (FE) su terreno di proprietà distinto al Foglio n. 370 mappale n. 175 del Catasto terreni comunale, avente le seguenti coordinate UTM* (RER): X=714577 Y=955102.

Il manufatto di presa consiste in una pompa elettrica di potenza 1,1 kW con tubo pescante del diametro di 60 mm e della lunghezza di circa 14 m.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 3 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla installazione/manutenzione di idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua prelevati (contatore), nonché a garantirne il buon funzionamento e l'accessibilità in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno (mc) e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo

Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri, in tutto o in parte, l'utilizzazione della risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza del diritto a derivare.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere od alterare in alcun modo l'argine e le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del RD 523/1904 e della LR n. 7/2004. Il concessionario sarà in ogni caso tenuto a riparare a sua cura e spesa ed in conformità alle eventuali disposizioni dell'Ente competente gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, che dovrà riportare i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE02A0035**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Il concessionario è tenuto a provvedere alla sua manutenzione ed in caso di furto o smarrimento a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione scritta a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente e dall'Autorità idraulica competente.

ART. 5 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriamente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto

disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata entro il termine previsto da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ART. 6 – CESSAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda più esercitare la derivazione oggetto della presente concessione dovrà darne immediata comunicazione a questo Servizio ARPAE SAC di Ferrara.

In questo caso, come nei casi di decadenza o revoca della concessione, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese alla dismissione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 7 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, in un'unica soluzione secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone di concessione ivi indicato, riferito all'intera durata della concessione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della LR 2/2015.

Ai sensi dell'art. 20, comma 8 della LR 7/2004 il canone è da intendersi relativo anche all'occupazione di aree demaniali mediante l'opera di presa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 8 – CAUSE DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera c) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore da riscuotere nelle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.